SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 agosto 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 luglio 1996.

Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 1997.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987;

Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:

1) la Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato;

2) gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico;

3) nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato;

4) si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne;

Visto il successivo art. 5, che elenca le festività religiose ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico e prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, che ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la comunicazione dell'Unione;

Decreta:

Il calendario delle festività religiose ebraiche è determinato, per il 1997, come segue:

tutti i sabati;

21, 22, 23, 28, 29 aprile - Pesach (Pasqua);

11, 12 giugno - Shavuoth (Pentecoste);

12 agosto - Digiuno del 9 di Av;

2, 3 ottobre - Rosh Ha Shanà (Capodanno);

10, 11 ottobre - Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);

16, 17, 23 ottobre - Succoth (Festa delle Capanne);

24 ottobre - Simhat Torà (Festa della Legge).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A5372

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 luglio 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI POTENZA

Visti i verbali delle revisioni alle società cooperative:

Casa Insieme, con sede in Viggiano;

La reduci e combattenti S.G, con sede in Potenza;

Mimosa 1, con sede in Potenza;

La Stima, con sede in Potenza;

Incontro, con sede in Potenza;

San Biagio, con sede in Potenza;

Virginia, con sede in Potenza;

Libertas, con sede in Lavello;

Delta Domus, con sede in Lavello;

Edilizia Futura, con sede in Rionero in Vulture,

effettuate, rispettivamente, in data 27 gennaio 1996, 4 gennaio 1996, 16 febbraio 1996, 9 gennaio 1996, 5 ottobre 1995, 11 agosto 1995, 22 settembre 1995, 16 febbraio 1996, 6 febbraio 1996 e 8 novembre 1995, a conclusione delle quali i funzionari incaricati hanno proposto lo scioglimento anticipato di tali sodalizi ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, comma primo, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi del più volte citato art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta

lo scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti società cooperative:

1) «Società cooperativa edilizia Casa Insieme» a r.l., con sede in Viggiano, costituita in data 6 novembre 1990, per rogito notaio avv. Omero Vomero, repertorio n. 26256, registro società n. 4852 del tribunale di Potenza;

2) «La reduci e combattenti San Giovanni» società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Potenza, costituita in data 25 ottobre 1957, per rogito notaio dott. Paolo Madeo, repertorio n. 5751, registro società n. 482 del tribunale di Potenza;

3) «Società cooperativa Mimosa 1» a r.l., con sede in Potenza, costituita in data 1° febbraio 1977, per rogito notaio dott. prof. Domenico Antonio Zotta, repertorio n. 1640, registro società n. 1347 del tribunale di Potenza;

4) «Società cooperativa La Stima a r.l.», con sede in Potenza, costituita in data 3 dicembre 1981, per rogito notaio dott. prof. Domenico Antonio Zotta, repertorio n. 7725, registro società n. 2015 del tribunale di Potenza;

5) «Incontro - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Potenza, costituita in data 20 dicembre 1984, per rogito notaio dottoressa Incoronata Coviello, repertorio n. 1044, registro società n. 2804 del tribunale di Potenza;

6) «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata San Biagio», con sede in Potenza, costituita in data 4 maggio 1964, per rogito notaio dott. Polosa Sebastiano, repertorio n. 29520/4062, registro società n. 693 del tribunale di Potenza;

7) «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Virginia», con sede in Potenza, costituita in data 3 marzo 1964, per rogito notaio dott. Polosa Sebastiano, repertorio n. 28972/4013, registro società n. 673 del tribunale di Potenza;

8) «Società cooperativa edilizia Libertas - S.r.l.», con sede in Lavello, costituita in data 9 dicembre 1977, per rogito notaio dott. Pierluigi Giuliani, repertorio n. 44760, registro società n. 667 del tribunale di Melfi;

9) «Società cooperativa edilizia Delta Domus a r.l.», con sede in Lavello, costituita in data 23 dicembre 1987, per rogito notaio dott. Ornella del Gaudio, repertorio n. 3563, registro società n. 1535 del tribunale di Melfi;

10) «Futura - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Rionero in Vulture, costituita in data 11 novembre 1989, per rogito notaio dott. Consalvo Giuratrabocchetti, repertorio n. 79714, registro società n. 1704 del tribunale di Melfi.

Potenza, 22 luglio 1996

Il direttore: GRIPPA

96A5370

DECRETO 26 luglio 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI POTENZA

Vista la richiesta di scioglimento d'ufficio, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle società cooperative:

«Picernenses - Società cooperativa edilizia», con sede in Picerno;

«Minerva Domus - Società cooperativa», con sede in Potenza;

«Maria Santissima delle Grazie», con sede in Genzano di Lucania;

«Avis - S.r.l.», con sede in Potenza;

«Cooperativa edilizia 19 Marzo a r.l.», con sede in Savoia di Lucani,

presentata dal presidente del consiglio di amministrazione e da alcuni soci;

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, comma primo, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del

6 marzo 1996, ha decentrato ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi del più volte citato art. 2544 del codice civile;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti società cooperative:

1) «Picernens - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Picerno, costituita in data 23 marzo 1972, per rogito notaio dott. Bianca Perri Pedio, repertorio n. 12027, registro società n. 987 del tribunale di Potenza;

2) «Minerva Domus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Potenza, costituita in data 3 febbraio 1955, per rogito notaio dott. Giuseppe Sivilia fu Pietrantonio, repertorio n. 23329, registro società n. 430 del tribunale di Potenza;

3) «Maria Santissima delle Grazie - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genzano di Lucania, costituita in data 30 novembre 1981, per rogito notaio avv. Guglielmo Triola, repertorio n. 2472, registro società n. 2034 del tribunale di Potenza;

4) «Avis - S.r.l.», con sede in Potenza, costituita in data 3 ottobre 1972, per rogito notaio dott. Pierluigi Giuliani, repertorio n. 30617, registro società n. 1041 del tribunale di Potenza;

5) «Cooperativa edilizia 19 Marzo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Savoia di Lucania, costituita in data 1° aprile 1985, per rogito notaio dott. Pierluigi Giuliani, repertorio n. 78831, registro società n. 2892 del tribunale di Potenza.

Potenza, 26 luglio 1996

Il direttore: GRIPPA

96A5371

DECRETO 2 agosto 1996.

Scioglimento della società cooperativa «San Gaetano», in Montebelluna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro di Treviso nei confronti della società cooperativa «San Gaetano», con sede in Montebelluna (Treviso), si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «San Gaetano», con sede in Montebelluna (Treviso), costituita per rogito notaio Ernesto Scarpa Gregorj in data 12 aprile 1979, rep. n. 88580, reg. soc. n. 10938, tribunale di Treviso, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Pietro Pasut, nato a Pordenone il 17 marzo 1946 e residente in viale Veneto, 12, Conegliano (Treviso), è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 2 agosto 1996

Il Ministro: TREU

96A5398

DECRETO 2 agosto 1996.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Il Prefabbricato», in Napoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1984 con il quale la società cooperativa «Il Prefabbricato», con sede in Napoli, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Graziano Serpico ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1986 con il quale veniva nominato commissario liquidatore il dottor Vincenzo Farina, in sostituzione del dott. Graziano Serpico;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1987 con il quale veniva nominato commissario liquidatore il dottor Michelangelo Palermo, in sostituzione del dott. Vincenzo Farina;

Vista la nota con la quale il dott. Michelangelo Palermo ha rassegnato le dimissioni;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Ciro Annunziata, nato a Napoli il 23 dicembre 1952 ed ivi residente in via Nicolardi n. 224, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Il Prefabbricato», con sede in Napoli, già sciota ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 25 giugno 1984, in sostituzione del dott. Michelangelo Palermo, che ha rassegnato le dimissioni.

Roma, 2 agosto 1996

Il Ministro: TREU

96A5399

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministero del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano;

Vista la delibera dell'11 dicembre 1995 con la quale il consiglio d'amministrazione della Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 1 (comma 2), 2, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 33 dello statuto di cui al decreto ministeriale n. 435708 del 28 maggio 1992, e successive modificazioni, nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'art. 34 dello statuto medesimo;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Fatta salva la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano. di cui al decreto ministeriale n. 435708 del 28 maggio 1992, e successive modificazioni, che resta invariata, sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, 3, 4, 8. 10, 11, 13, 16, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 33 nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'art. 34 dello statuto medesimo, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbliaca italiana.

Roma, 25 luglio 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

Art. 2.

1) La Fondazione persegue, con riferimento principale al territorio della provincia di Pesaro dove ha operato la Cassa di risparmio di Fano, oltre alle originarie finalità di assistenza e beneficenza, finalità di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della cultura, dell'istruzione, della sanità e della tutela del patrimonio artistico, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute idonee.

2) La Fondazione opera principalmente attraveso la definizione periodica di propri programmi e progetti di intervento, da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti interessati, pubblici e privati.

3) La Fondazione definisce, attraverso apposite delibere, programmi anche pluriennali di intervento individuando i settori ai quali destinare le risorse, tempo per tempo, disponibili.

4) A tal fine essa può compiere operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, nei limiti di legge e del presente statuto.

Art. 3.

1) La Fondazione amministra la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria scorporata ai sensi del precedente art. 1.

2) L'acquisto e la cessione di azioni della società di cui al primo comma del presente articolo dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 218/1990 e dal decreto legislativo n. 356/1990.

3) La Fondazione non può esercitare direttamente l'impresa bancaria, possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società di cui al primo comma del presente articolo. È consentito l'acquisto e la vendita di partecipazioni di minoranza al capitale d'altre imprese bancarie e finanziarie.

Art. 4.

1) Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione può utilizzare:

a) proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, dettratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti di cui al secondo comma del presente articolo;

b) eventuali liberalità non destinate a patrimonio.

2) Una quota non inferiore al 10% dei proventi, al lordo delle spese di funzionamento, derivanti dalla partecipazione nella società conferitaria Carifano S.p.a., deve comunque essere accantonata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società di cui al primo comma dell'art. 3. La riserva può essere investita in titoli della società stessa e/o in titoli emessi o garantiti dallo Stato.

3) Il consiglio di amministrazione destina annualmente una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui al precedente comma, agli scopi previsti dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni attuative.

4) Una quota dei proventi e delle rendite può essere destinata ad uno speciale fondo di riserva per la salvaguardia nel tempo dell'integrità economica del patrimonio.

Art. 8.

1) La qualità di socio di nomina assembleare si acquista a seguito di elezione da parte dell'assemblea dei soci:

- su proposta del consiglio di amministrazione;

- su proposta scritta di 2/5 dei soci nominati ai sensi del presente articolo, da presentarsi entro il 30 settembre di ogni anno.

2) Per l'elezione a socio occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci nominati a norma del presente articolo presenti all'assemblea.

3) I soci non hanno diritti sul patrimonio e sui proventi della Fondazione.

4) La qualità di socio, ove non confermato, dura per dieci anni dalla data della nomina o dell'elezione, ovvero, nel caso il socio sia componente il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale, fino al compimento del mandato se questo scade in un momento successivo.

5) I candidati devono essere scelti tra i cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative delle categorie economiche e professionali e fra quelli che abbiano maturato un'adeguata esperienza nei settori cui si rivolgono le finalità istituzionali della Fondazione.

6) Non possono essere eletti o nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienze alle loro obbligazioni verso le società partecipate o che ad esse abbiano cagionato danni o perdite;

b) gli amministratori di enti locali;

c) i dipendenti in servizio della Fondazione e delle società controllate.

7) Decadono da soci coloro che vengono a trovarsi in una delle situazioni di cui ai punti *a)* e *c)* del precedente comma, nonché, coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze consecutive.

8) La decadenza dalla qualità di socio è dichiarata dal consiglio di amministrazione.

9) La qualità di socio si perde anche per dimissioni.

10) I soci decaduti o dimissionari non possono essere rieletti nei successivi dieci anni.

Art. 10.

Sono invitate a designare persone, entro il 20% (venti per cento) dei posti che si rendono vacanti ogni anno, con la prodedura di cui all'art. 12, le seguenti istituzioni culturali ed enti ed organismi economico/professionali:

1) Università degli studi di Urbino;

2) Università degli studi di Ancona;

3) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro - in rappresentanza della categoria «Industria»;

4) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro - in rappresentanza della categoria «Commercio e attività turistiche»;

5) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro - in rappresentanza della categoria «Artigianato»;

6) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro - in rappresentanza della categoria «Agricoltura»;

7) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro - in rappresentanza della categoria «Pesca»;

8) Ordine dei dottori commercialisti della provincia di Pesaro;

9) Ordine degli avvocati e procuratori di Pesaro;

10) Collegio dei notai dei distretti riuniti di Pesaro e Urbino;

11) Ordine degli ingegneri della provincia di Pesaro;

12) Ordine degli architetti della provincia di Pesaro;

13) Ordine dei medici ed odontoiatri della provincia di Pesaro;

14) Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Pesaro;

15) Collegio dei ragionieri e periti commerciali del circondario di Pesaro e Urbino;

16) Collegio dei geometri della provincia di Pesaro;

17) Collegio dei periti agrari della provincia di Pesaro;

18) Collegio dei consulenti del lavoro della provincia di Pesaro;

19) Azienda di promozione turistica di Fano;

20) L'assemblea delle associazioni istituita presso l'amministrazione comunale di Fano (art. 49 Statuto comunale) in rappresentanza delle associazioni del volontariato.

Art. 11

Sono invitati a designare persone, entro il 10% (dieci per cento) dei posti che si rendono vacanti ogni anno, con la procedura di cui all'art. 12, i seguenti enti locali territoriali:

1) La regione Marche;

2) La provincia di Pesaro;

3) Il comune di Fano per n. 2 designazioni;

4) La comunità montana del Metauro (Zona E);

5) Il comune di Pesaro;

6) Il comune di Senigallia;

7) Il comune di Ancona;

8) Il comune di Pergola;

9) Il comune di Fossombrone.

Art. 13.

1) Con la designazione, sono indicati i requisiti posseduti dal designato.

2) Il consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti, provvede alla nomina.

3) In materia di diritti, di possesso dei requisiti, di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza, di dimissioni e di ineleggibilità dei soci, si applicano le disposizioni dell'art. 8.

4) I posti per i quali sia stato rivolto l'invito di designazione dovranno essere coperti entro tre mesi. Trascorso tale termine, senza che l'ente interessato abbia provveduto per la copertura del posto vacante, viene invitato alla designazione il soggetto indicato al numero successivo dagli articoli 10 o 11.

Art. 16.

1) L'assemblea è composta dai soci.

2) L'assemblea delibera su:

a) le norme che regolano il proprio funzionamento;

b) l'elezione tra i soci dei componenti il consiglio di amministrazione;

c) l'elezione dei sindaci;

d) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

e) la determinazione della misura delle indennità di carica spettanti al presidente, al vice presidente, agli altri componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

3) L'assemblea esprime pareri sulle proposte di modifica dello statuto e del regolamento per le erogazioni formulate dal consiglio di amministrazione nonché su quelle formulate da almeno 40 (quaranta) soci.

4) È di competenza dei soli soci di nomina assembleare l'elezione dei soci ai sensi dei primi due commi dell'art. 8.

Art. 19.

1) Il consiglio di amministrazione è composto da 9 (nove) membri eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

2) I consiglieri devono essere scelti tra persone di particolare esperienza in campo economico, creditizio, professionale e fra le persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza nei settori d'intervento della Fondazione. Inoltre devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso le banche.

3) Ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.

4) Decadono dalla carica di consigliere di amministrazione coloro per i quali sia stata dichiarata la decadenza dalla qualità di socio ai sensi dell'art. 8.

5) Decade altresì il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in tal caso il consigliere non può essere rinominato per un quadriennio dalla data della dichiarazione di decadenza. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione

Art. 20

1) Il presidente e il vice presidente durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un solo mandato consecutivo.

2) Gli altri membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti non più di una volta consecutiva.

3) I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che siano venuti a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica sino alla scadenza del mandato dei loro predecessori, fatto salvo quanto disposto dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. La durata in carica del presidente e vice presidente è stata ridotta da 5 a 4 anni come quella dei consiglieri.

Art. 21.

1) Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa.

2) Il consiglio può delegare proprie attribuzioni al presidente e al segretario generale determinando i limiti della delega.

3) Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio secondo le modalità da questo fissate.

4) Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

- il regolamento per le erogazioni e la sua modifica da deliberare con la maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;

- la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia con la maggioranza di due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;

- la determinazione degli indirizzi generali attività e dell'organizzazione della Fondazione;

- l'accertamento della esigenza dei requisiti per l'ammissione a socio e della permanenza degli stessi, da esprimersi a maggioranza assoluta, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;

- la nomina fra i propri componenti del presidente e del vice presidente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica;

- la dichiarazione di decadenza di soci, consiglieri e sindaci;

- la nomina del segretario generale e del suo sostituto;

- la costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata; potranno essere chiamati a farne parte anche componenti esterni scelti fra persone, competenti nei settori d'intervento della Fondazione, determinandone gli eventuali compensi;

- l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili e l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge, con la maggioranza di due terzi arrotondata all'unità superiore dei componenti in carica;

- l'acquisto e la cessione di altre partecipazioni;

- la designazione o la nomina di persone a cariche presso società od enti;

- la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi alla amministrazione di società partecipate;

- la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;

- la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;

- la determinazione dei criteri e delle modalità per le erogazioni annuali da effettuarsi per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenendo conto delle indicazioni dell'assemblea dei soci;

- l'esame e l'istruttoria delle proposte formulate da almeno 40 (quaranta) soci a mente dell'art. 16, terzo comma.

Art. 25.

1) Il collegio sindacale si compone di tre membri con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile. Essi sono nominati dall'assemblea dei soci ed almeno uno deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2) Durano in carica tre anni e possono essere nuovamente rieletti o nominati. Se scaduti rimangono nell'ufficio sino all'entrata in carica dei rispettivi successori.

3) I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa.

4) La carica del presidente del collegio sindacale verrà assunta dal sindaco iscritto nel registro dei revisori contabili; in caso di più iscritti, da quello più anziano di carica e, in caso di nomina contemporanea, da quello più anziano di età.

Art. 27.

1) Il segretario generale è il capo degli uffici e del personale della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Egli partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni, assiste alle riunioni dell'assemblea. Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal consiglio.

2) In caso di assenza o impedimento del segretario generale, ne adempie le funzioni di vice segretario generale, ove nominato, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, una persona all'uopo delegata dal Consiglio di amministrazione.

3) Il segretario generale ed il vice segretario generale sono nominati per un periodo non superiore a quattro anni e possono essere confermati.

4) Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Art. 28.

1) L'esercizio ha inzio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

2) Entro il mese di maggio di ogni anno il consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e entro dieci giorni lo trasmette al Ministero del tesoro. A quest'ultimo devono essere trasmesse per la relativa approvazione anche le variazioni di preventivo che intervengono nel corso dell'esercizio.

3) Entro tre mesi dal termine, dopo la presentazione del rendiconto del segretario generale, in consiglio di amministrazione predispone il bilancio dell'esercizio chiuso il 30 settembre e, unitamente alla propria relazione sulla evoluzione della situazione tecnica e patrimoniale della Fondazione ed alla proposta di sistemazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione, lo sottopone, con la relazione del collegio sindacale, all'approvazione dell'assemblea dei soci e quindi lo trasmette entro dieci giorni al Ministero del tesoro.

4) La relazionne che accompagna il bilancio consuntivo nel rendere conto dei progetti avviati e realizzati deve illustrare la politica degli accantonamenti ed investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica della Fondazione.

5) Ad ogni fine i bilanci e le variazioni di bilancio preventivo divengono esecutivi con l'approvazione ai sensi di legge.

Art. 29.

1) La Fondazione può avere proprio personale e può avvalersi anche di collaboratori esterni.

Art. 33.

1) In deroga a quanto disposto dal presente statuto, i soci della Cassa di risparmio di Fano in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, conservano la qualità di socio della Fondazione per il periodo di tempo previsto dallo statuto di detta Cassa di risparmio in vigore alla medesima data per i propri soci.

2) Il presidente, il vice presidente, i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale della conferente Cassa di risparmio di Fano in carica alla data dell'atto di cui all'art. 1, permangono ciascuno nella propria carica presso la Fondazione fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data stessa e comunque fino all'entrata in carica dei successori, fatto salvo quanto disposto dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

3) La nuova previsione di cui al secondo comma dell'art 4, introdotta ai sensi della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994, sarà operante a far tempo dal 1° ottobre 1994.

4) Il quarto comma dell'art. 13 sarà operante anche per gli inviti alla designazione di socio non ancora attuati. Il termine di tre mesi per questi ultimi decorre dalla data di approvazione da parte del Ministro del tesoro delle presenti modifiche statutarie.

5) Il presidente, il vice presidente e i consiglieri in carica alla data di deliberazione delle presenti modifiche statutarie, rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi incarichi in corso alla medesima data e, detto periodo, vale quale primo incarico ai sensi dell'art. 20, primo e secondo comma.

96A5361

DECRETO 25 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli;

Vista la delibera del 7 dicembre 1995 con la quale il consiglio d'amministrazione della Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato modifiche al testo statutario vigente;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche statutarie deliberate dal consiglio d'amministrazione della Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli, nella seduta del 7 dicembre 1995, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

Art. 1.

La Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli — di seguito chiamata anche Fondazione — è un ente con piena capacità di diritto pubblico e privato, che residua dalla Cassa di risparmio di Vercelli a seguito del conferimento dell'azienda bancaria, effettuato da quest'ultima a favore della Cassa di risparmio di Vercelli S.p.a., ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed approvato con decreto del Ministro del tesoro n. 436270 del 23 dicembre 1991.

Essa trae quindi le proprie radici storiche dalla predetta Cassa di risparmio istituita nel 1851 e riconosciuta in ente morale autonomo con regio decreto 19 agosto 1851.

La Fondazione ha natura non commerciale ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Vercelli, la Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, della cultura e tutela del patrimonio artistico, della sanità, mantenendo altresì le tradizionali finalità di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali più deboli mediante le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

La Fondazione opera attraverso la definizione periodica di propri programmi e progetti di intervento, da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati.

Al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operatività, la Fondazione può limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad alcuni settori o sottosettori tra quelli previsti nello statuto, formulando programmi anche pluriennali di intervento attraverso apposite delibere periodiche assunte dal consiglio di amministrazione con il parere dell'assemblea dei soci.

La Fondazione potrà raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento nazionali ed internazionali, sia di natura pubblica che privata.

La Fondazione amministra il proprio patrimonio.

Per il perseguimento delle finalità e degli scopi statutari la Fondazione ha cura di mantenere l'integrità economica del patrimonio.

Essa può compiere, salvo quanto disposto dal successivo comma, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, consentite dalle leggi vigenti e dal presente statuto, utili per il conseguimento degli scopi istituzionali.

La Fondazione non può esercitare direttamente l'impresa bancaria, né possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie e finanziarie diverse da quella che possiede nella società bancaria conferitaria o da essa derivata.

Può invece acquisire e cedere partecipazioni di minoranza nel capitale di altre imprese bancarie e finanziarie ed anche maggioritarie in imprese diverse da quelle bancarie e finanziarie, purché strumentali al perseguimento dei propri scopi statutari.

La Fondazione può contrarre debiti con le società direttamente o indirettamente partecipate o ricevere dalle stesse garanzie, entro il limite del 5 per cento del proprio patrimonio.

La Fondazione non può contrarre debiti né ricevere garanzie per importo complessivo superiore al 10% del proprio patrimonio.

Art. 4.

Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dall'ammontare della partecipazione nella società bancaria conferitaria e dai cespiti e dalle attività non conferiti.

Esso si incrementa, di norma, per effetto di:

a) accantonamenti a riserva di qualunque specie;

b) investimenti acquisiti con utilizzo di riserve di qualsiasi genere;

c) contributi, conferimenti ed altre liberalità a qualsiasi titolo pervenute ovvero assegnazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

d) avanzi di gestione non destinati ad erogazioni.

Art. 5.

La Fondazione amministra il suo patrimonio con criteri di economicità e destina i relativi proventi e rendite derivanti dalla gestione, detratte le spese di funzionamento ed eventuali accantonamenti prudenziali, al conseguimento dei propri scopi istituzionali, fermo restando quanto previsto dal comma successivo.

Una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'eventuale accantonamento a riserva, è destinata agli scopi previsti dall'art. 15, primo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato) e relative disposizioni attuative Il consiglio di amministrazione provvede a fissare, in sede di bilancio consuntivo, l'effettiva quota annua della predetta assegnazione.

I proventi di natura straordinaria, diversi dai corrispettivi di cespiti patrimoniali alienati, non destinati a riserva ovvero a finalità gestionali della Fondazione, sono utilizzati esclusivamente per provvedere direttamente o per concorrere alla realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento indicati nello scopo sociale.

Art. 7.

I soci costituiscono la continuità storica e giuridica della Fondazione con l'ente originario, nel cui territorio di prevalente attività devono avere la residenza o il domicilio.

Il numero massimo dei soci è 75; di essi 52 sono eletti ai sensi della lettera *a)* del successivo art. 8 e 23 devono essere soggetti designati dagli enti di cui alle lettere *b)* e *c)* dello stesso articolo.

Per essere ammessi in qualità di soci, le persone fisiche devono avere piena capacità civile, indiscussa probità ed onorabilità ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e devono dare o devono aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello della professione, della cultura e della società civile, da valutarsi dal consiglio di amministrazione.

Per la nomina dei soci, l'assemblea tiene conto della necessità di assicurare anche la presenza di esponenti in possesso dei requisiti di professionalità e competenza nei settori di intervento della Fondazione.

I soci non hanno diritti né sul patrimonio né sulle rendite della Fondazione.

La qualità di socio non è trasmissibile; la stessa dura per dieci anni dalla data della nomina ovvero, nel caso il socio sia componente il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale, fino al compimento del mandato se questo scade in un momento successivo.

Decadono da soci, con dichiarazione del consiglio di amministrazione, coloro che riportino una condanna in sede penale che menomi la onorabilità nonché quelli nei confronti dei quali siano venute meno le caratteristiche richieste per l'ammissione o si siano determinate situazioni incompatibili con le finalità o il prestigio della Fondazione.

Inoltre possono essere dichiarati decaduti dall'assemblea dei soci coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare in assemblea per tre adunanze consecutive.

La qualità di socio si perde anche per dimissioni.

I soci decaduti o dimissionari non possono essere rieletti nei successivi dieci anni.

Art. 8.

La qualità di socio si acquista:

a) con la elezione da parte dell'assemblea, su designazione del consiglio di amministrazione o di almeno venti soci, previo accertamento dei requisiti previsti dal presente statuto, deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci in carica;

b) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione delle seguenti amministrazioni:

quattro dall'amministrazione comunale di Vercelli;

uno dall'amministrazione provinciale di Vercelli;

uno dall'amministrazione comunale di Santhià;

uno, congiuntamente, dalle amministrazioni comunali di Borgo d'Ale, Caresanablot e Tronzano Vercellese;

c) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione dei seguenti enti ed istituzioni:

uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli;

uno, congiuntamente, dalle organizzazioni sindacali operanti sul territorio vercellese;

uno, congiuntamente, dalle associazioni industriali vercellese e valsesia;

uno dall'amministrazione del civico museo Borgogna di Vercelli;

uno dall'Associazione commercianti della provincia di Vercelli;

uno dalla Confesercenti - sede provinciale di Vercelli;

uno dalla Unione artigiani della provincia di Vercelli;

uno dall'Istituto di belle arti e museo Leone di Vercelli;

uno dall'Associazione artigiani del vercellese (C.N.A.);

uno dall'Unione provinciale degli agricoltori - Vercelli;

uno dalla Federazione provinciale coltivatori diretti - Vercelli;

uno, congiuntamente, dalla Società conservazione delle opere d'arte di Varallo e dalla Società valsesiana di cultura di Borgosesia;

uno, congiuntamente, dall'ordine degli avvocati e procuratori di Vercelli e dal collegio notarile dei distretti di Vercelli e Novara;

uno, congiuntamente, dagli ordini degli ingegneri ed architetti e dal collegio dei geometri di Vercelli;

uno, congiuntamente, dall'ordine dei dottori commercialisti e dal collegio dei ragionieri della giurisdizione dei tribunali di Vercelli e Biella;

uno dalla società storica vercellese.

Il consiglio di amministrazione ogni anno accerta il numero dei soci da nominare per ognuna delle categorie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma del presente articolo e, secondo l'ordine di precedenza indicato in ciascuna di esse, invita i soci, gli enti e le amministrazioni a designare le persone da proporre a socio nel numero necessario.

Le designazioni, corredate dalla indicazione dei requisiti posseduti e dalla documentazione richiesta, devono pervenire al consiglio di amministrazione mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata entro il 30 novembre.

I posti per i quali sia stato rivolto l'invito di designazione rimasti scoperti per qualsiasi motivo restano riservati ai soggetti destinatari di detto invito e la mancata copertura non impedisce il funzionamento degli organi della Fondazione.

Art. 9.

L'assemblea dei soci delibera:

1) sull'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;

2) sulla nomina e decadenza dei soci;

3) sulla nomina dei componenti il consiglio d'amministrazione, per la parte di sua competenza;

4) sulla nomina dei membri del collegio sindacale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

5) sulla nomina del presidente del collegio sindacale, secondo l'art. 21;

6) sulla misura delle indennità di carica per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, nonché la eventuale determinazione del rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute dagli amministratori e dei sindaci in ragione del loro incarico;

7) sull'approvazione del regolamento proposto dal consiglio di amministrazione.

L'assemblea esprime inoltre il proprio parere sulle modifiche statutarie sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno un quarto dei componenti sulle quali delibererà, in via definitiva, il consiglio di amministrazione.

Per le nomine dei consiglieri di propria competenza, l'assemblea dei soci tiene conto della necessità di assicurare in consiglio anche la presenza di esponenti in possesso dei requisiti di professionalità e competenza nei settori di intervento dell'ente.

Art. 10

L'assemblea deve essere convocata dal presidente, almeno due volte ogni anno, per lo svolgimento degli adempimenti che ad essa sono riservati, ed in particolare per deliberare:

a) sull'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo, entro il mese di giugno;

b) sull'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 30 settembre precedente, entro il mese di gennaio;

c) sulla nomina dei soci di sua competenza;

d) sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione di propria competenza e sulla misura delle indennità di carica agli amministratori;

e) sulla nomina dei membri del collegio sindacale, sulla scelta del presidente del collegio sindacale e sulla misura delle indennità di carica ai sindaci.

L'assemblea può essere convocata dal presidente quando ne sorga la necessità o quando ne facciano motivata richiesta al presidente, per iscritto, almeno un quarto dei soci oppure il collegio sindacale.

Art. 14.

Il consiglio di amministrazione è composto da undici consiglieri.

I consiglieri vengono scelti fra i soci e sono nominati rispettivamente:

uno dall'amministrazione comunale di Vercelli;

uno dall'amministrazione provinciale di Vercelli;

uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli;

uno a turno dalle amministrazioni comunali di Varallo e di Borgosesia;

sette dall'assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno, con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, il presidente ed il vice presidente che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di consigliere.

I componenti l'organo di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza, preferibilmente fra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento dell'ente.

La nomina non comporta rappresentanza, nell'organo amministrativo della Fondazione, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Art. 15.

I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere eventualmente confermati solo per un altro mandato.

Alla scadenza del loro mandato si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi e di controllo. Qualora l'ente cui compete la nomina non vi provveda entro il termine previsto dalla normativa vigente, il potere di nomina è esercitato in via esclusiva dall'assemblea dei soci.

I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni od altre cause, restano in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa.

Il consiglio può delegare proprie attribuzioni al presidente e al direttore determinando i limiti della delega. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio secondo le modalità da questo fissate.

Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

a) le deliberazioni sulle modifiche statutarie da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia con la maggioranza assoluta dei componenti in carica;

b) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

c) l'accertamento dell'esistenza dei requisiti per l'ammissione a socio e della permanenza degli stessi, da esprimersi con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica;

d) la dichiarazione di decadenza di soci, consiglieri e sindaci nei casi previsti;

e) l'amministrazione del patrimonio e dei proventi;

f) la nomina del presidente e del vice presidente, in conformità alle disposizioni previste dal precedente art. 14;

g) la determinazione delle modalità di erogazione dei compensi spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale;

h) la nomina e la revoca del direttore e del suo sostituto;

i) le destinazioni a patrimonio stabile;

l) la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;

m) l'acquisto e la cessione di partecipazioni;

n) l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;

o) la designazione o la nomina di persone a cariche presso società od enti;

p) la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi all'amministrazione di società partecipate;

q) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;

Il consiglio può istituire commissioni tecniche e scientifiche consultive, anche a carattere permanente, formate da esperti scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento della Fondazione, determinandone le funzioni, la composizione, la durata e gli eventuali compensi per i componenti esterni.

Possono essere chiamati a far parte delle predette commissioni anche i componenti il consiglio di amministrazione ed i soci della Fondazione.

Art. 20.

Presso la Fondazione funziona un collegio composto da tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile.

I sindaci sono nominati dall'assemblea dei soci; essi devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i soggetti che svolgono funzioni di controllo presso le banche.

Il presidente del collegio è nominato dall'assemblea dei soci.

I sindaci restano in carica tre anni e possono essere confermati; alla scadenza del loro mandato si applicano le previsioni della vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi e di controllo.

Essi devono intervenire alle adunanze dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dalla carica.

In ogni caso in cui è prevista, la decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione e, ad iniziativa del presidente, deve sollecitamente provvedersi alla sostituzione del sindaco decaduto da parte di chi lo ha nominato.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Art. 21.

Fatta salva la norma di cui al successivo comma, i componenti del consiglio e del collegio sindacale possono ricoprire cariche in società od enti partecipati direttamente od indirettamente, con il limite massimo di tre cariche; il consiglio di amministrazione, per particolari ragioni, può ampliare tale limite per il presidente ed il vice presidente fino ad un massimo di cinque cariche.

Per gli amministratori e per i sindaci si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabilito con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 22.

Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta una indennità di carica, costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio stesso, nella misura determinata dall'asssemblea dei soci e secondo modalità di erogazione definite dal consiglio di amministrazione. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una medesima giornata.

Ai componenti il collegio sindacale spetta, secondo modalità definite dal consiglio di amministrazione, un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione della Fondazione, nella misura determinata dall'assemblea dei soci tenuto conto delle tariffe professionali vigenti per lo svolgimento delle funzioni sindacali. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una medesima giornata.

Ai consiglieri ed ai sindaci spetta, altresì, il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

Qualora i componenti del consiglio di amministrazione e i membri del collegio sindacale ricoprano contemporaneamente cariche negli organi amministrativi e di controllo di società o enti partecipati, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione per le quali percepiscano una remunerazione annua, il compenso corrisposto dalla Fondazione è ridotto dell'importo complessivo di detta remunerazione ovvero, se quest'ultimo è superiore, non è dovuto. In tale calcolo non si tiene conto delle medaglie di presenza delle quali gli interessati mantengono sempre e in ogni caso il diritto alla percezione.

Art. 24.

L'esercizio ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Entro il mese di maggio di ogni anno, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, accompagnato da una propria relazione e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci, da convocare entro il termine stabilito dal precedente art. 10, lettera *a)*.

Entro il mese di dicembre, il consiglio di amministrazione, esaminato il rendiconto presentato dal direttore, predispone il bilancio dell'esercizio chiuso il 30 settembre e, unitamente alla propria relazione ed a quella del collegio sindacale, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci, da convocare entro il termine stabilito dal precedente art. 10, lettera *b)*.

La relazione che accompagna il bilancio deve fornire una chiara rappresentazione della situazione economico-finanziaria e patrimoniale della Fondazione ed illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio dell'ente.

I bilanci approvati dall'assemblea sono inviati, entro dieci giorni, al Ministero del tesoro per la definitiva approvazione ai sensi di legge.

Art. 28.

In deroga a quanto disposto dal presente statuto, i soci della Cassa di risparmio di Vercelli in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, conservano senza limiti di tempo, salvo cause di decadenza o dimissioni, la qualità di socio della Fondazione.

Fino a quando la compagine sociale non abbia raggiunto il rapporto proporzionale stabilito dall'art. 7, il consiglio di amministrazione ed i soci possono proporre nuovi soci ai sensi della lettera *a)* dell'art. 8, primo comma, fino ad un massimo pari al 50% dei posti che annualmente si rendono vacanti. I posti residui sono coperti mediante designazione da parte degli enti ed istituzioni di cui alla lettera *c)*, primo comma, del richiamato articolo seguendo l'ordine di precedenza ivi indicato.

In ogni caso l'integrazione dell'assemblea dei soci deve avvenire entro il termine di dieci anni dalla data di approvazione del presente statuto (ossia dal 23 dicembre 1991). Qualora all'approssimarsi della scadenza di detto termine non sia ancora completata l'integrazione della compagine sociale, il consiglio di amministrazione prenderà l'iniziativa per la modificazione dello statuto relativamente al numero massimo dei soci previsti.

Art. 29.

Il presidente ed il vice presidente, in carica alla data di entrata in vigore delle modificazioni statutarie approvate con delibera del consiglio di amministrazione in data 28 marzo 1994, rimangono ciascuno nella propria carica presso la Fondazione fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data, fatta salva la norma di cui al secondo comma del precedente art. 21.

Le modifiche statutarie, deliberate dal consiglio di amministrazione in data 5 aprile 1995, avranno efficacia a decorrere dall'esercizio in corso a tale data.

Ai componenti l'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore delle attuali modifiche al presente statuto non si applicano le previsioni di cui all'art. 14, quarto comma, dello statuto.

96A5362

DECRETO 13 agosto 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,75%, di durata decennale, con godimento 1° luglio 1996, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 agosto 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 81.289 miliardi;

Visti i propri decreti in data 24 giugno, 11 e 25 luglio 1996 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,75% - 1° luglio 1996/2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,75% - 1° luglio 1996/2006, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale 24 giugno 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 giugno 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 21 agosto 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 giugno 1996, entro le ore 13 del giorno 19 agosto 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 giugno 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche di titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 giugno 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 19 agosto 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, gli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 21 agosto 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per cinquanta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 21 agosto 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni da 1997 al 2006, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A5391

DECRETO 13 agosto 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,25%, di durata quinquennale, con godimento 1° luglio 1996, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 agosto 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 81.289 miliardi;

Visti i propri decreti in data 24 giugno, 11 e 25 luglio 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati

a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/2001, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale 24 giugno 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 giugno 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 22 agosto 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 giugno 1996, entro le ore 13 del giorno 20 agosto 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 giugno 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche di titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 giugno 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 20 agosto 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, gli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 22 agosto 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per cinquantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 22 agosto 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni da 1997 al 2001, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A5392

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 12 luglio 1996.

Integrazione al quarto piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura, approvato con deliberazione 30 novembre 1993.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente la predisposizione ed approvazione del «Piano per la realizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»;

Visto in particolare l'art. 1 della legge n. 41/1982 il quale prevede che il piano sia elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'art. 3 della stessa legge, approvato dal CIPE e adottato con decreto del Ministro della marina mercantile;

Visto l'art. 20 della legge n. 41/1982, come modificato dalla legge n. 165/1992, che prevede la concessione di contributi a fondo perduto per le iniziative di cui all'art. 11 della stessa legge;

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 267, concernente l'attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima, ed in particolare l'art. 2 in ordine agli stanziamenti fissati con legge di bilancio dello Stato;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento CE n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca, ed in particolare l'art. 4 concernente il finanziamento di talune misure;

Visto il regolamento CE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

Viste le proprie delibere del 20 dicembre 1990 e del 30 novembre 1993, pubblicate rispettivamente nei supplementi alla *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 16 febbraio 1991 e n. 33 del 10 febbraio 1994, con le quali sono stati approvati rispettivamente, il terzo ed il quarto piano triennale per la pesca marittima e l'acquacoltura;

Considerato che il quarto piano triennale prevede, tra gli strumenti di intervento per la realizzazione degli obiettivi del piano stesso, una gestione programmata delle licenze di pesca;

Considerato altresì che il citato piano, accanto alla conferma del blocco generalizzato del rilascio di nuove licenze, consente il rilascio di nuove autorizzazioni sia per quei segmenti della flotta di pesca in cui si registra una capienza rispetto all'obiettivo fissato dal POP per il segmento stesso, che per quelle aree e quei sistemi di pesca che consentono una più efficiente utilizzazione delle risorse biologiche;

Vista la decisione della Commissione del 21 dicembre 1992 relativa ad un programma di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia dell'Italia per il periodo 1993-1996;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995 «Disciplina del rilascio delle licenze di pesca» ed in particolare l'art. 21 che prevede il rilascio di nuove licenze, senza ritiro, secondo deteminati plafond;

Considerato altresì che il raggiungimento dell'obiettivo finale al 31 dicembre 1996 fissato dal POP flotta 1993-96, risulta compatibile con l'attuazione delle misure in materia di licenze di pesca;

Viste le note n. 60372 del 23 febbraio 1996 e n. 60888 del 13 maggio 1996 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali concernenti richieste di integrazione al quarto piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 1994-1996 succitato;

Viste le tabelle *B* e *C*, riportate nella parte terza, punto «bilancio preventivo», del più volte citato quarto piano triennale, concernenti tipologia delle iniziative ammesse alle agevolazioni e ripartizione percentuale delle disponibilità finanziarie;

Considerata l'opportunità di finanziare altresì alcune iniziative a fondo perduto presentate in vigenza del terzo piano riguardanti l'acquacoltura, la trasformazione di prodotti ittici e la costruzione di moto pescherecci;

Considerato che è pertanto necessario modificare le percentuali di ripartizione delle tabelle *B* e *C* richiamate;

Visti i favorevoli pareri congiunti della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e del Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

Al fine di ottimizzare le risorse destinate per gli anni 1995-1996 alle azioni previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e sue successive modifiche, la parte terza, punto 4, del capitolo «bilancio preventivo» del quarto

piano triennale della pesca marittima e della acquacoltura nelle acque marine e salmastre 1994-1996, approvato con delibera CIPE 30 novembre 1993, è cosi integrata:

«I contributi per gli incentivi alla cooperazione di cui all'art. 20, comma 3 della legge n. 41 del 1982, sono erogabili nella misura del 100% delle spese ammesse»;

l'iniziativa «Nuove costruzioni (limitate alla Sardegna)» inclusa nella «Tabella B - Tipo di iniziativa ammessa» e modificata in «Nuove costruzioni anche senza ritiro, limitate alla Sardegna ed alla pesca oceanica);

«e consentita la finanziabilità di iniziative presentate in vigenza del precedente piano riguardanti l'acquacoltura, la trasformazione di prodotti ittici e la costruzione di motopescherecci. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvederà conseguentemente alla modifica delle percentuali di ripartizione previste dalle tabelle *B* e *C* del IV piano.

Il Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali avra cura di verificare preventivamente la coerenza delle integrazioni nell'attuazione degli interventi, con le azioni e gli interventi previsti dalla normativa comunitaria per il settore.

Roma, 12 luglio 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 2 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 222

96A5341

DELIBERAZIONE 12 luglio 1996.

Criteri generali per le assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 2, punto 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Vista la propria delibera in data 13 marzo 1995, adottata ai sensi della norma citata su proposta del CER in data 20 luglio 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995, n. 122;

Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 1996, n. 41, con la quale è stato differito il termine di cui al punto 1, comma 2, della suddetta delibera, nonché il termine previsto al punto 8.7 della delibera medesima;

Considerato che anche la Corte costituzionale nella propria sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 113, nel riconoscere il contributo apportato dalla citata delibera del 13 marzo 1995 alla soluzione del problema dei disavanzi degli IACP, ha rilevato in linea generale che la materia dell'edilizia residenziale pubblica per la sua estrema delicatezza ed il particolare rilievo sociale merita l'urgente attenta considerazione del Parlamento, del Governo e delle regioni;

Considerato che l'attuale quadro normativo è in fase di profonda evoluzione, avendo il Consiglio dei Ministri, nell'odierna seduta, approvato specifici disegni di legge concernenti la nuova legge quadro in materia di edilizia residenziale pubblica e il riassetto degli istituti autonomi delle case popolari;

Vista la nota n. 5565/23/2 inviata il 4 luglio 1996 dal Ministro dei lavori pubblici;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, che precisa la durata della sospensiva richiesta nella nota di cui sopra;

Delibera:

Sino a nuova determinazione di questo Comitato e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 è sospesa l'efficacia della disposizione prevista al punto 8, comma 7, del testo allegato alla delibera in data 13 marzo 1995, richiamata in premessa.

Roma, 12 luglio 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 2 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 225

96A5342

DELIBERAZIONE 12 luglio 1996.

Finanziamento di progetti del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/88 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996 n. 34, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, che ha fissato i termini entro i quali le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, debbono approvare e presentare al CIPE i progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994, con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito dalla legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989 con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990, con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Viste le istanze presentate in conformità alla sopracitata circolare dalle regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, dalla provincia autonoma di Bolzano e dall'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico - Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova, per il finanziamento di alcune opere comprese nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti:

Regioni Aziende UU SS LL	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*) (in milioni di lire)
Calabria:		
Azienda sanitaria 1	Realizzazione di una comunità alloggio in S. Domenica Talao (Catanzaro)	950
Azienda sanitaria 1	Realizzazione di una casa famiglia in Cleto (Catanzaro)	427
Azienda sanitaria 2	Realizzazione di una Comunità terapeutica semiresidenziale in Terranova di Sibari (Cosenza)	475
Azienda sanitaria 2	Ristrutturazione, adeguamento funzionale e messa a norma impianti del P.O. di Mormanno (Cosenza)	851
Azienda sanitaria 2	Ristrutturazione del P.O. di Castrovillari (Cosenza)	4.376
Azienda sanitaria 2	Ristrutturazione del P.O. di Lungro (Cosenza)	904
Azienda sanitaria 3	Ristrutturazione ed ampliamento del P.O. di Corigliano Calabro (Cosenza)	6.526
Azienda sanitaria 3	Ampliamento del P.O. di Cariati (Cosenza)	4.167
Azienda sanitaria 3	Ampliamento, adeguamento, rinnovo e potenziamento del P.O. di Trebisacce (Cosenza)	3.004
Azienda sanitaria 3	Acquisto di apparecchiature per l'istituzione di un reparto di riabilitazione e recupero funzionale di secondo livello del P.O. di Cassano (Cosenza)	838
Azienda sanitaria 3	Ampliamento e ristrutturazione del P.O. di Rossano (Cosenza)	5.600
Azienda sanitaria 4	Realizzazione di una RSA per anziani in Marano Marchesato (Cosenza)	3.895
Azienda sanitaria 7	Realizzazione di una RSA per anziani in Sersale (Catanzaro)	3.895
Emilia-Romagna:		
Azienda USL città di Bologna	Realizzazione di una RSA per anziani dell'IPAB Istituto Giovanni XXIII di Bologna, via Albertoni	3.097
Lombardia:		
Azienda USL 2	Realizzazione una RSA per anziani in Lonate Pozzolo (Varese)	4.628
Azienda USL 29	Ristrutturazione di parte della sede ospedaliera di Besana Brianza (Milano) per l'attivazione di un centro terapeutico per la psicosi dell'infanzia	1.314
Azienda USL 30	Ampliamento e ristrutturazione dell'esistente casa di riposo «Pio e Ninetta Gavazzi» in Desio (Milano) per la realizzazione di una RSA per anziani	4.363

Regioni Aziende UU SS LL	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*) (in milioni di lire)
Piemonte:		
Azienda USL 1	Opere di ristrutturazione e messa a norma di servizi speciali di diagnosi e cura dell'ospedale oftalmico di Torino	5.415
Azienda USL 1	Ristrutturazione e messa a norma degli impianti di produzione e distribuzione di energia termica, laboratorio analisi e ambulatori di via S. Massimo dell'ospedale S. Giovanni antica sede di Torino	3.895
Azienda USL 5	Completamento dell'ambulatorio e sede di distretto di Grugliasco (Torino)	3.373
Azienda USL 5	Ristrutturazione del padiglione 19 dell'ospedale psichiatrico di Collegno (Torino) da adibire a RSA per anziani	5.130
Azienda USL 5	Costruzione di un fabbricato da destinare a RSA per anziani di Avigliana (Torino)	4.560
Azienda USL 6	Realizzazione di una RSA per anziani mediante ampliamento e ristrutturazione di un vecchio fabbricato in S. Maurizio Canavese (Torino)	4.560
Azienda USL 6	Realizzazione di una RSA per anziani in Ciriè (Torino)	4.560
Azienda USL 7	Costruzione di un fabbricato da destinare a RSA per anziani in settimo Torinese (Torino)	4.560
Azienda USL 7	Costruzione di un fabbricato da destinare a RSA per anziani in Foglizzo (Torino)	4.560
Azienda USL 8	Ampliamento e ristrutturazione del P.O. S. Croce e Ville Roddolo di Moncalieri (Torino)	5.225
Azienda USL 9	Riconversione in RSA per anziani dell'ex IPAB «Barucco» di Valperga (Torino)	2.280
Azienda USL 9	Recupero funzionale, ristrutturazione e messa a norma dell'ex infermeria «Ospedale degli infermi e poveri» di Pont Canavese (Torino) da destinare a RSA per anziani	2.850
Azienda USL 9	Costruzione di un fabbricato da destinare a RSA per anziani in Caluso (Torino)	3.040
Azienda USL 10	Ristrutturazione ed ampliamento di un vecchio fabbricato da destinare a RSA per anziani e per disabili in Cumiana (Torino)	5.320
Azienda USL 11	Completamento del processo di ristrutturazione, messa a norma e adattamento dell'ex ospedale «Maria Assunta» in Livorno Ferraris (Vercelli) da destinare a RSA per anziani	855
Azienda USL 12	Costruzione di un fabbricato da destinare a RSA per anziani in Candelo (Biella)	2.470
Azienda USL 14	Interventi per la razionalizzazione dei servizi economali e sanitari nel P.O. di Verbania	3.990
Azienda USL 14	Ampliamento del P.O. S. Biagio di Domodossola (Verbania)	5.510
Azienda USL 14	Costruzione di un fabbricato da destinare a RSA per anziani in Baceno (Verbania)	4.560
Azienda USL 15	Completamento del poliambulatorio e sede di distretto di Borgo S. Dalmazzo (Cuneo)	950
Azienda USL 17	Costruzione di un fabbricato da destinare a centro di terapie psichiatriche (CTP) e centro diurno in Racconigi (Cuneo)	1.520
Azienda USL 17	Ristrutturazione, messa a norma e adattamento di un fabbricato da destinare a RSA per anziani in Racconigi (Cuneo)	3.040
Azienda USL 19	Costruzione di un fabbricato da destinare a RSA per anziani in Nizza Monferrato (Asti)	3.040
Azienda USL 19	Costruzione del nuovo P.O. di Asti - 1° lotto funzionale	28.500
Azienda USL 19	Costruzione di un edificio da destinare a RSA per anziani in Grana Monferrato (Asti)	4.560
Azienda USL 21	Trasformazione ed ampliamento di un fabbricato da adibire a RSA per anziani in Casale Monferrato (Alessandria), località Casale Popolo	2.470
Azienda ospedaliera O.I.R.M. S. Anna	Ampliamento e ristrutturazione del P.O. ostetrico-ginecologico S. Anna di Torino	4.750
Azienda ospedaliera O.I.R.M. S. Anna	Costruzione di un fabbricato da destinare a nuovo DEA, laboratori analisi, degenze e magazzino farmacia presso l'ospedale infantile «Regina Margherita» di Torino	6.175
Azienda ospedaliera Maggiore della Carità	Costruzione di un'ala del padiglione «E. Lualdi» nel comprensorio dell'ospedale «Maggiore della Carità» di Novara	7.600
Provincia autonoma di Bolzano:		
Aziende USL centro sud-ovest nord-est	Rinnovamento e ammodernamento dei sistemi informativi delle aziende UU.SS.LL	10.953
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico:		
Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova	Messa a norma e completamento dei laboratori	3.610

(*) Al netto della quota del 5% a carico delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui all'art. 4, comma 5, della legge n. 412/1991.

Restano a carico delle regioni e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge n. 314/1991 gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

Il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 12 luglio 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 2 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 227

96A5343

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto AIC/UAC n. 37/96 dell'11 luglio 1996

Specialità medicinale: SKELID, acido tiludronico.

Titolare A.I.C.: Sanofi Winthrop S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi, 38.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati presso lo stabilimento Sanofi Winthrop Industrie sito in 1, rue de la Vierge - 33440 Ambares (Francia) e presso lo stabilimento Sanofi Winthrop Ltd sito in Edgefield Avenue - Fawdon - Newcastle Upon Tyne (Regno Unito);

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
«Skelid» 28 compresse da 200 mg;
A.I.C. n. 031966017 (in base 10) - 0YHJU1 (in base 32);
classe: «C».

Composizione: principio attivo: tiludronato sale disodico. Eccipienti: sodio laurilsolfato, metilidrossipropilcellulosa, crospovidone, magnesio stearato, lattosio monoidrato.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della malattia di Paget.

È approvato, anche su base europea, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/92).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del presente decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAC n. 36/1996 del 10 luglio 1996

Specialità medicinale: METROGEL, metronidazolo 0,75%.

Titolare A.I.C.: Bioglan Laboratoires Limited, con sede legale in 5 Hunting Gate, Hitchin - Hertfordshire SG4 OTJ - Regno Unito. Concessionario per la vendita in Italia: Mediolanum farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via S. Giuseppe Cottolengo 15/31, Milano, codice fiscale 01689550158.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati presso lo stabilimento Bioglan AB sito in Borrgatan 13, Malmo, Svezia;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C., e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
«Metrogel» gel 0,75%, tubetto da 25 mg;
A.I.C. n. 028461010 (in base 10) - 0V4KYL (in base 32);
classe: «C»;

«Metrogel» gel 0,75%, tubetto da 40 mg;
A.I.C. n. 028461022 (in base 10) - 0V4KYY (in base 32);
classe: «C».

Composizione: principio attivo: metronidazolo. Eccipienti: bronopol, idrossietilcellulosa, glicole propilenico, acqua purificata q.b.

Indicazioni terapeutiche: Metrogel è indicato nel trattamento dell'acne rosacea.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto, parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 178/1991 e fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di farmacovigilanza.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Decorrenza di efficacia del presente decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAC n. 38 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: MONONINE, fattore IX della coagulazione.

Titolare A.I.C.: Centeon Pharma GmbH, con sede legale in Marburg/Lahn, Emil-von-Behringstrasse 76, Germania. Rappresentante in Italia: Centeon S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Gran Sasso 18/A, Milano.

Produttore: la produzione della specialità di cui trattasi è effettuata presso lo stabilimento Centeon L.L.C., sito in Kankakee, Illinois, U.S.A. 60901; il controllo ed il confezionamento sono effettuati presso lo stabilimento Berk Pharmaceuticals, sito in 2 Whittle Drive, Hampden Park, Eastburne, East Sussex, Regno Unito e lo stabilimento Centeon S.A., sito in 72, rue du Marechal Foch, 67380 Lingolsheim, Francia.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C., e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
«Mononine» fiale da 250 UI + solv. 2,5 ml;
A.I.C. n. 028142014 (in base 10) - 0UUUFY (in base 32);
classe: «A» con nota 37, prezzo L. 295.100;

«Mononine» fiale da 500 UI + solv. 5 ml;
A.I.C. n. 028142026 (in base 10) - 0UUUGB (in base 32);
classe: «A» con nota 37, prezzo L. 590.200;

«Mononine» fiale da 1000 UI + solv. 10 ml;
A.I.C. n. 028142038 (in base 10) - 0UUUGQ (in base 32);
classe: «A» con nota 37, prezzo L. 1.180.600.

Composizione:
confezione fiale da 250 UI:
principio attivo: fattore IX 250 U.I. Eccipienti: proteine totali circa 0,06%, cloruro di sodio ca. 10 mg, mannitolo ca. 75 mg, L-istidina ca. 4 mg, acido cloridrico e/o sodio idrossido q.b. all'adattamento del pH.,

confezione fiale da 500 UI:
principio attivo: fattore IX 500 U.I. Eccipienti: proteine totali circa 0,06%, cloruro di sodio ca. 20 mg, mannitolo ca. 150 mg, L-istidina ca. 8 mg, acido cloridrico e/o sodio idrossido q.b. all'adattamento del pH.;

confezione fiale da 1000 UI:
principio attivo: fattore IX 1000 U.I. Eccipienti: proteine totali circa 0,06%, cloruro di sodio ca. 40 mg, mannitolo ca 300 mg, L-istidina ca. 16 mg, acido cloridrico e/o sodio idrossido q.b. all'adattamento del pH.

Indicazioni terapeutiche: il fattore IX umano liofilizzato, «Mononine», è indicato per la prevenzione ed il controllo delle emorragie nei casi di deficit del fattore IX, condizione patologica nota anche come Emofilia B o malattia di Christmas.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto, parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE emendata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5359

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'associazione «Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani», in Roma, ad acquistare un immobile.

L'associazione «Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani», con sede in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 8, riconosciuta giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 26 maggio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 1976 n. 231), è stata autorizzata, con decreto ministeriale, all'acquisto di un immobile sito in località Monte San Martino (Macerata), censito nel nuovo catasto terreni del comune di Macerata alla partita 142, p. 2, particelle 63-97-213 e p. 3, particelle 1-2-3-4-5-37-52-53-54-55-56-59-60-64-69-70-74, con superficie catastale di ha 21.22.80.

Detto immobile ha costituito oggetto della perizia giurata del geometra Gianni Calisti, attestante la congruità del valore dell'immobile.

96A5358

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 5 agosto 1996 l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione rilasciata con decreti interministeriali 31 luglio 1984 e 14 novembre 1986, con la quale è stata autorizzata la società «Lombardoveneto - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Milano, iscritta al n. 255985 vol. 6701 fasc. 35 registro imprese Milano; già «Lombardoveneto - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede in Verona, iscritta al n. 123785/16138/21079, registro imprese Verona - codice fiscale 01462690239; attualmente «Lombardoveneto - Società fiduciaria per azioni», in liquidazione, iscritta al n. 38880 registro imprese del tribunale di Modena, con sede in Castelfranco Emilia (Modena), è stata dichiarata decaduta a seguito di scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1996, la società «S.I.R. - Società italiana di organizzazione e revisione aziendale S.r.l.», con sede in S. Giuliano Terme (Pisa), è stata autorizzata all'esercizio della attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

La presente autorizzazione si intende riferita alle attività di organizzazione e revisione contabile esercitabili ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportanti il controllo di legge dei documenti contabili.

96A5383

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un commissario liquidatore della società cooperativa agricola «C.R.E.A. - Consorzio romagnolo esperti allevatori - Società cooperativa a r.l.», in S. Zaccaria di Ravenna.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 il dott. Pantoli Silvano è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «C.R.E.A. - Consorzio romagnolo esperti allevatori - Società cooperativa a r.l.», con sede in S. Zaccaria di Ravenna (Ravenna), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 26 luglio 1991, in sostituzione dell'avv. Mario Sossio Mosca, dimissionario, a completamento della terna già nominata.

96A5417

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 agosto 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1518,15
ECU	1920,16
Marco tedesco	1019,58
Franco francese	298,17
Lira sterlina	2346,60
Fiorino olandese	908,91
Franco belga	49,491
Peseta spagnola	12,051
Corona danese	263,75
Lira irlandese	2437,39
Dracma greca	6,385
Escudo portoghese	9,942
Dollaro canadese	1104,27
Yen giapponese	14,066
Franco svizzero	1257,16
Scellino austriaco	144,88
Corona norvegese	236,07
Corona svedese	229,12
Marco finlandese	339,78
Dollaro australiano	1199,64

96A5456

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Venezia ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Venezia n. 1284/96/1° Settore dell'8 giugno 1996 l'Università degli studi di Venezia è stata autorizzata ad acquistare dalla sig.ra Carla Dell'Andrea un immobile sito in Venezia, Dorsoduro 3858/a al prezzo di L. 580.000.000.

Detto acquisto consentirà all'Università di Venezia, oltre che ad acquisire l'intera proprietà dell'immobile fino ad oggi solo parziale, di razionalizzare l'utilizzazione degli spazi per le proprie attività.

96A5382

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 283, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi dell'Aquila è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia.

storia della critica letteraria italiana - settore scientifico disciplinare L12A.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, è subordinata alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'Ateneo necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato.

96A5366

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 283, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università degli studi di Bari è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia

settore scientifico-disciplinare K05A - sistemi di elaborazione delle informazioni - disciplina: «fondamenti di informatica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5367

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- annuale . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189